Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 24 dicembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(4999)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1949, n. 920.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (primo provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. tempor.	Termine massimo per la riesportazione
Avorio greggio	Per essere lavorato	illim.	6 mesi
Bocchini di para (sostanza gommosa commista con altre materie e indurita)	Da montare su pipe in esportazione (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950)	illim.	6 mesi
Caffè crudo	Per essere torrefatto e confezionato in recipienti di qualsiasi specie	kg. 100	6 mesi
Cascami di nylon	Per essere pettinati	» 100	6 mesi
Cascami di seta	Per essere macerati e pettinati (concessioni valevoli fino al 31 dicembre 1950)	» 100	6 mesi
Cellulosa	Per la fabbricazione di carta, cartoni e sacchi di carta	» 500	un anno
Cilindri di ferro, ramati elettroliticamente	Per la reincisione	illim.	6 mesi
Clichés	Per la stampa di cataloghi e di libri	illim.	6 mesi
Copra	Per la spremitura, per la raffinazione degli olii ottenuti e per la trasformazione di detti olii in oleomargarina (col processo della idrogenazione e della emulsione)	kg. 500	un anno
Filati di cotone mercerizzati o non, misuranti più di 20.000 metri per 1/2 chilogrammo	Per la fabbricazione di calze e calzini	» 50	un anno
Fosforite	Per la produzione di superfosfato (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949)	» 1.000	6 mesi
Lana e cascami di lana	Per operazioni di carbonizzo, disacidazione, candeggio e garnettatura	» 500	un anno
Olii di petrolio, greggi	Per essere lavorati	» 1.000	un anno
Tetraetile di piombo	Per essere miscelato nei prodotti ottenuti dalla lavorazione dei predetti olii	» 10	un anno
Olio di oliva e di semi (nei limiti del contingente stabilito dall'art. 3 del regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74)	Per la preparazione di condimenti per minestre	» 100	6 mesi
Pelli di ogni specie, greggie o conciate	Per la fabbricazione di guanti (concessione valevole fino al 30 giugno 1950)	» 25	6 mesi
Polveri da stampaggio a base di resine polisteroliche e di acetato di cellulosa	Per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949)	» 100	6 mesi

Art. 2.

A scarico delle bollette d'importazione temporanea delle lamiere di ferro stagnate estere destinate alle fabbricazioni di barattoli da esportare pieni di prodotti alimentari è concesso un abbuono corrispondente al 2 per cento in peso dei barattoli presentati alla esportazione, riferibile a recipienti riaperti per difetti di lavorazione e non più utilizzabili.

Art. 3.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i recipienti interni, usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti.

Il termine massimo accordato per la reimportazione è fissato in sei mesi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — BERTONE — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 24 novembre 1949, n. 921.
Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le farine di cereali per la fabbricazione di pasta e di altri prodotti alimentari da esportare.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.

Art. 2.

Sono ripristinate, con modifiche, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate, modificate e prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo della importazione temporanea	Quantità minima ammessa	Termine massimo per la riesportazione
1) Fibre di sisal; canapa di manilla e indiana (regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13; regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 784)	Per fare spaghi e cordami	kg. 100	1 anno
2) Pellicole cinematografiche impressionate (regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714; regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809)	Per ritrarne copie positive o controtipi da esportare insieme al negativo o alla copia lavanda; per il doppiaggio in lingue estere; per la sovrapposizione di didascalie; per farne il montaggio, il commento sonoro ed il missaggio; per la riduzione di formato	» 10	2 mesi
3) Semi di ricino (regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 134; legge 30 novembre 1939, n. 1841)	Per estrarne l'olio	» 100	1 anno
4) Soda caustica (legge 20 gennaio 1941, n. 35; legge 21 giugno 1942, n. 795).	Per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (concessione valevole fino al 30 giugno 1949)	» 500	1 anno

Art. 3.

La concessione della importazione temporanea di valvole, prevista dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38, è così modificata: « valvole di qualsiasi metallo per completare camere d'aria per ruote di veicoli ».

Art. 4.

La concessione della importazione temporanea di fogli, lamiere e nastri di ottone e di alpacca per la fabbricazione di posaterie, prevista dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706, è estesa alla fabbricazione di altri articoli da tavola e da cucina (cremiere, caffettiere, lattiere, ecc.) greggi oppure rifiniti.

Art. 5.

E' consentita, a condizione di reciprocità, la importazione temporanea di films, destinati ad essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza lucro; o per programmazione a carattere privato a richiesta delle rappresentanze diplomatiche estere.

La permanenza nel territorio nazionale dei detti films esteri è limitata a tre mesi.

Art. 6.

E' consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere svilupate, compresi i relativi caricatori e rocchetti di supporto.

Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — BERTONE — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 30 novembre 1949, n. 922.

Concessione di un acconto ai dipendenti statali sui futuri miglioramenti economici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, è corrisposto un acconto una tantum sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita ed ogni altra indennità o assegno, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio, paga o retribuzione.

L'importo dell'acconto di cui al precedente comma va arrotondato, per eccesso, a lire mille.

Art. 2.

L'acconto di cui al precedente articolo è concesso negli stessi limiti, criteri e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'art. 7 della legge 12 aprile 1949, n. 149, commisurandolo per i personali retribuiti ad aggio o in base a coefficenti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, sulla sola quota di retribuzione che costituisce corrispettivo di prestazione personale, esclusa la parte di retribuzione corrisposta a titolo di rimborso spese.

Art. 3.

La somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge sarà recuperata in unica soluzione, mediante conguaglio con i miglioramenti a titolo di stipendio, paga o retribuzione risultanti in attuazione della futura legge di revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con quota parte delle maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 5.

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 1° dicembre 1949, n. 923.

Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1949 e per l'anno 1949, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 5 dicembre 1949, n. 924.

Concessione di una pensione straordinaria alle figlie del prof. Arcangelo Ghisleri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla signorina Aurora Ghisleri figlia del professore Arcangelo Ghisleri è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1949, una pensione straordinaria di lire annue 180 mila.

Art. 2.

Alla signorina Elvezia Ghisleri figlia del professore Arcangelo Ghisleri è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1949, una pensione straordinaria di lire annue 180 mila.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 5 dicembre 1949, n. 925.

Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) una nuova anticipazione di lire 800 milioni, allo scopo di provvedere al riassetto della gestione delle sue miniere.

Art. 2.

Le condizioni e le modalità per la restituzione, da parte dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), della suddetta anticipazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

All'onere di cui sopra si farà fronte con le maggiori entrate indicate nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, presentato alle assemblee legislative il 19 gennaio 1949.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 926.

Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, già prorogati al 31 dicembre 1949 col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, sono, ulteriormente prorogati, alle stesse condizioni ivi richiamate, rispettivamente al 31 dicembre 1950 e al 31 dicembre 1951.

Alle stesse date e con le stesse condizioni sono altresì prorogati i termini di decadenza e di prescrizione che vengono a scadere dopo il 31 dicembre 1949.

Art. 2.

Il termine prescrizionale previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 800, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Art. 3.

L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle società per azioni e in accomandita per azioni e per procedere — in caso di omessa dichiarazione — all'accertamento d'ufficio, può essere esercitata entro un anno dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi con Casella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi con Casella » di pertinenza, come dagli atti, di Vitale Francesca di Giulio in Traetto e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Vitale Francesca di Giulio maritata Traetto, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 698, foglio di mappa 32, particella 115, per la superficie di Ha. 0.79.97 e con l'imponibile di L. 55,98.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale « Seponi con Casella », con la proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, Conte Angelina fu Ercole ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi con Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 244. — GIORDANO

(5040)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 17 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, di Papararo Celeste di Vincenzo, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Papararo Celeste di Vincenzo, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 858, foglio di mappa 32, particella 160, per la superficie di Ha. 0.80.60, con l'imponibile di L. 153,14.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale « Seponi con Casella », col diversivo delle « Colmate », con le proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 248. — GIORDANO

(5047)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi con Casella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 21 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi con Casella » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Campanile Giuseppe Alessandro, Carolina, Antonio e Ciro di Giuseppe, Campanile Giuseppe fu Alessandro e Cepparulo Elpidio fu Pasquale e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Carrino Francesca fu Alessandro usufruttuaria e Cepparulo sac. Elpidio fu Pasquale, proprietario, livellario al comune di Castelvolturno, partita 131, foglio di mappa 32, particella 121, per la superficie di Ha. 0.84.10 e con l'imponibile di L. 58,87.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con i terreni di proprietà Auriemma Alfredo fu Giuseppe, Conte Angelina fu Ercole ed altri, Romano Immacolata, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi con Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 254. — GIORDANO

(5048)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 1949.

Revoca del decreto Ministeriale 16 settembre 1946, concernente la convalida del provvedimento di licenziamento adottato nei confronti della signorina Tosello Antonisca, impiegata dell'ex g.i.l.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
ED
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1947, col quale sono stati convalidati i licenziamenti disposti dalle autorità della repubblica sociale italiana nei confronti degli impiegati dell'ex g.i.l. e fra questi quello col quale la signorina Tosello Antonisca impiegata di ruolo, era stata dichiarata dimissionaria dal 1° settembre 1944 per non aver la medesima raggiunto la sede di Asti, ov'era stata trasferita;

Considerato che la signorina Tosello Antonisca ha chiesto la revoca del precitato decreto interministeriale comprovando di non aver ripreso servizio presso la sede di Asti dell'ex g.i.l. per non collaborare con le autorità fasciste;

Visto il parere favorevole del commissario straordinario della Gioventù italiana;

Decreta:

Il decreto interministeriale 16 settembre 1946 è revocato nei confronti della signorina Tosello Antonisca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1949
Registro Presidenza n. 31, foglio n. 162. — FERRARI

(5096)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1949.

Istituzione di una agenzia consolare in Puerto Madryn (Chubut).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una agenzia consolare in Puerto Madryn (Chubut), alle dipendenze del Consolato in La Plata.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 luglio 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1949

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1949
Registro n. 151, *foglio n.* 378. — BARNABA

(5066)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1949.

Designazione degli istituti di credito ammessi ad effettuare operazioni di mutuo di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 1949, n. 481, a modifica del decreto Ministeriale 24 settembre 1949, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 17 ottobre 1949, n. 239.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 481, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 4 della legge stessa;

Visto il proprio decreto n. 172706, in data 24 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti addì 4 ottobre 1949, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 375, con il quale gli istituti e le sezioni di credito fondiario venivano di diritto ammessi ad effettuare, nel loro ambito territoriale, le operazioni di mutuo di cui al citato art. 4 della legge 29 luglio 1949, n. 481;

Vista la proposta del Commissariato per il turismo, circa la necessità che fra gli istituti di credito ammessi ad effettuare le predette operazioni di mutuo, sia compresa la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico creata con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1581;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 21 ottobre 1949;

Considerata l'opportunità che la ammissione come sopra concessa agli istituti e alle sezioni di credito fondiario sia naturalmente estesa alla predetta Sezione di credito alberghiero e turistico che è particolarmente idonea per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Decreta:

Il dispositivo del decreto Ministeriale 24 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1949, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 375, è sostituito dal seguente:

« Tutti gli istituti e le sezioni di credito fondiario o alberghiero turistico sono di diritto ammessi ad effettuare le operazioni di mutuo di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 1949, n. 481 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1949
Registro Tesoro n. 16, *foglio n.* 29. — GRIMALDI

(5039)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1949.

Norme per la emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1959 - Segni caratteristici dei titoli provvisori.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 dicembre 1949, n. 905, con la quale è autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1959;

D'intesa col Ministro per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

TITOLO I.

Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % *a premi, di scadenza* 1° *aprile* 1959 *e titoli da consegnarsi all'atto della sottoscrizione.*

Art. 1.

E' consentito versare in sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1959, oltre i buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1950 e 1951 e quelli ordinari emessi entro il 31 dicembre 1949, anche le ricevute di deposito dei buoni stessi per operazioni presso l'Amministrazione del tesoro o del debito pubblico.

Il versamento delle cennate ricevute dovrà essere effettuato presso la Sezione di tesoreria provinciale che ebbe ad emetterle e, trattandosi di ricevute rilasciate dall'Intendenza di finanza, presso la Sezione di tesoreria del luogo dell'Intendenza, ovvero presso la Sezione di tesoreria di Roma per quelle emesse dalla Direzione generale del debito pubblico.

La Sezione di tesoreria provinciale, che accetti in sottoscrizione tali ricevute, rilascerà altre ricevute, da valere per il successivo ritiro dei buoni definitivi.

Art. 2.

All'atto della sottoscrizione è consentito richiedere la riunione dei titoli presentati; il frazionamento di regola non è ammesso e sarà eseguito soltanto nei casi in cui manchi la corrispondenza di taglio tra i titoli versati ed i nuovi buoni.

Non è consentito chiedere, contemporaneamente alla sottoscrizione, alcun'altra operazione sui buoni e sulle ricevute versati, eccettuato il pagamento dei premi.

Art. 3.

Le richieste di sottoscrizione, compilate su apposite distinte, dovranno essere accompagnate dai titoli o dalle ricevute cui si riferiscono.

Saranno redatte distinte di versamento separate per i buoni e per le ricevute.

Tutti i titoli e le ricevute presentati dovranno essere firmati dall'esibitore; le aziende di credito potranno apporre, in luogo della firma, il proprio timbro d'ufficio.

Le sottoscrizioni saranno raccolte dagli enti consorziati ed i corrispondenti titoli e ricevute versati successivamente alla competente Sezione di tesoreria provinciale.

Art. 4.

Gli enti consorziati, accertata la esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni poliennali al portatore ad esse uniti, provvederanno ad annullare nei modi di regola i buoni stessi, in presenza

degli esibitori, mediante perforazione nel corpo e nelle cedole ed applicazione del bollo a calendario con inchiostro oleoso, recante la denominazione del consorziato, rilasciando agli esibitori stessi, dopo eseguiti i prescritti conguagli di sottoscrizione, titoli provvisori, delle serie A ad F, d'importo nominale complessivo corrispondente alla sottoscrizione eseguita.

Analoghi accertamenti saranno effettuati dai consorziati per il versamento di buoni del Tesoro ordinari al portatore, che, senza essere annullati, verranno versati alle Sezioni di tesoreria provinciale, per l'accertamento della legittimità dei buoni e la inesistenza di impedimenti.

Nei confronti delle sottoscrizioni con buoni al portatore, d'importo nominale complessivo di almeno dieci milioni di lire, è consentito il rilascio, esclusivamente da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, di titoli provvisori nominativi della serie G, non trasferibili per girata, da commutarsi con buoni definitivi nei tagli richiesti all'atto della sottoscrizione. Tuttavia, dopo chiusa la sottoscrizione e fino a quando non avrà inizio l'operazione di consegna dei buoni definitivi, potrà essere domandata la sostituzione totale o parziale di detti titoli nominativi con titoli provvisori al portatore, nei tagli già richiesti.

Art. 5.

Per i buoni del Tesoro ordinari al portatore od all'ordine, per i buoni poliennali nominativi e per le ricevute, versati dai consorziati, le Sezioni di tesoreria provinciale, accertata l'esatta compilazione delle distinte, la legittimità dei titoli presentati e la inesistenza di impedimenti, nonchè la regolarità delle ricevute, provvederanno ad annullare, nei modi prescritti, i titoli ovvero le ricevute, rilasciando agli esibitori, per l'importo nominale della sottoscrizione, e dopo il conguaglio di sottoscrizione, apposite ricevute.

Art. 6.

I titoli provvisori di cui al precedente articolo 4 sono stampati, per tutti i valori, su carta filigranata bianca. La filigrana corre su tutta la superficie del foglio ed è costituita da fasce orizzontali formate da losanghe a linee ondulate in chiaro, intrecciate, con al centro altra losanga a forma angolare, in chiaro-scuro. Sono muniti di matrice, e, tra la matrice e il corpo del titolo corre una lista di separazione con la leggenda « Repubblica Italiana », su fondino ondulato, interrotto al centro per l'applicazione del bollo della Tesoreria che ne effettua il rilascio.

I titoli sono stampati in calcografia sul prospetto ed in litografia sul rovescio. Il formato carta è mm. 305 per 87, per ciascun titolo, compresa la matrice.

Essi sono al portatore e nominativi.

I titoli provvisori al portatore, nei tagli di L. 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, corrispondenti alle serie A, B, C, D, E, F portano stampato sul prospetto, su tutta la superficie del foglio, un fondino litografico a motivi simmetrici ripetuti innumerevoli volte, su cui sono sovrastampate la cornice, il corpo del titolo con le leggende, la lista di separazione e le leggende della matrice.

La cornice del prospetto è costituita da motivi ornamentali ripetuti, che racchiude il corpo del titolo, su fondino finissimo, con ai lati due altri motivi ornamentali, identici.

Nel corpo del titolo, stampato su fondino, vi sono le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico. Titolo provvisorio per la sottoscrizione ai Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1959 del capitale nominale di lire (vi è indicato il valore in lettere) Il presente titolo verrà cambiato con buono definitivo dello stesso capitale nominale, presso la Sezione di tesoreria provinciale di . . . . Roma, 1° gennaio 1950 V per la Corte dei conti (M. D'Onofrio) Il Direttore Generale (De Liguoro) - Il Capo Divisione (A. Gennaro) ».

A destra, in uno spazio circolare, con fondino ondulato, è impresso il bollo a secco con la leggenda « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

In alto a sinistra ed in basso a destra è ripetuta la serie; in alto a destra ed in basso a sinistra è ripetuta la numerazione, progressiva per taglio; ai due lati, in senso verticale, è ripetuto, in cifre, il valore.

Il rovescio, in corrispondenza del titolo, reca una losanga con al centro, in cifre, il valore del titolo, su cui è sovrastampata la seguente leggenda: « In caso di smarrimento, distruzione o furto del presente titolo è consentita la procedura di ammortamento, rivolgendo domanda in carta libera, a firma autenticata da notaio e con successiva legalizzazione, alla Direzione Generale del Debito Pubblico, pel tramite della Sezione di tesoreria provinciale emittente (art. 230 del Regolamento generale sul Debito Pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

Il presente titolo si trasferisce mediante semplice tradizione »

La stampa dei titoli provvisori al portatore è eseguita nei seguenti colori:

taglio L. 5.000: prospetto: fondino, rosa; cornice e leggenda, blu; rovescio (losanga), celeste;

taglio L. 10.000 propetto: fondino, rosa; cornice e leggenda, rosso geranio; rovescio (losanga), rosa:

taglio L. 50.000 prospetto: fondino, bruno seppia; cornice e leggenda, verde pisello; rovescio (losanga), verde pisello;

taglio L. 100.000: prospetto: fondino, verde pisello; cornice e leggenda, bruno seppia; rovescio (losanga), bruno seppia;

taglio L. 500.000: prospetto: fondino, avana; cornice e leggenda, grigio nero; rovescio (losanga), grigio;

taglio L. 1.000.000: prospetto: fondino, rosso; cornice e leggenda, viola malva; rovescio (losanga), viola malva.

La leggenda posta sul rovescio è stampata in colore blu-nero; la numerazione in nero, tipograficamente.

I titoli provvisori nominativi, della serie G, sono stampati su carta filigranata identica a quella adoperata per i titoli provvisori al portatore, con eguale formato, con identici fregi ornamentali e cornice, in calcografia sul prospetto, in litografia sul rovescio.

Sono anch'essi muniti di matrice, dalla quale vengono staccati, all'atto del rilascio, lungo una lista di separazione, e recano nel corpo le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Titolo provvisorio per la sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi 1959 del capitale nominale di L. . (vi è uno spazio a linee ondulate, nel quale sarà indicato in cifre ed in lettere l'importo nominale del titolo), rilasciato a favore di . . . . Il presente titolo verrà

cambiato con buoni definitivi di pari capitale nominale, nei tagli a tergo indicati, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di ». Seguono la data, Roma, 1° gennaio 1950, e le firme del Direttore generale (De Liguoro), del Capo divisione (A. Gennaro) e della Corte dei conti (M. D'Onofrio).

A destra, in uno spazio circolare, con fondino ondulato, è impresso il bollo a secco con la leggenda « Debito Pubblico della Repubblica Italiana »; in alto a sinistra ed in basso a destra è ripetuta la serie; in alto a destra ed in basso a sinistra è ripetuta la numerazione (progressiva).

Nel rovescio, oltre la leggenda relativa alla procedura di ammortamento del titolo, è riportata una tabellina per la indicazione (in cifre ed in lettere) delle quantità dei buoni definitivi al portatore richiesti nei singoli tagli. Analoga tabellina è stampata sul rovescio della matrice.

La stampa dei titoli provvisori nominativi è eseguita nei colori:

verde, i due motivi ai lati del titolo;
bruno, le leggende ed il fondino;
blu, la cornice;
rosso, la lista di separazione;
blu-nero, le leggende e tabelline del rovescio;
nero, tipograficamente, la numerazione.

I campioni dei titoli provvisori al portatore e nominativi sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 7.

I titoli provvisori e le ricevute rilasciati ai termini dei precedenti articoli 4 e 5 saranno commutati con buoni definitivi, con le modalità contenute nel successivo art. 11.

Fin tanto che non sarà effettuata la sostituzione con buoni definitivi i titoli provvisori sono equiparati — salva la prevista procedura di ammortamento — ai buoni stessi, ai fini delle negoziazioni e delle esenzioni tributarie, nonchè per la costituzione di depositi cauzionali, per rinvestimenti di capitali e per ottenere anticipazioni bancarie.

Art. 8.

Il trasferimento dei titoli provvisori al portatore si opera mediante semplice tradizione; tuttavia, in caso di smarrimento, distruzione o furto degli stessi è ammessa la procedura di ammortamento con le modalità previste nel successivo art. 9.

All'infuori dei predetti casi, nessuna efficacia potranno avere, nei riguardi di detti titoli, atti di sequestro, d'impedimento o di opposizione, che vengano notificati alla Direzione generale del debito pubblico ed alle Sezioni di tesoreria provinciale, salvo il caso di cui al terzo comma dell'art. 71 del regolamento generale sul debito pubblico.

Pari inefficacia avranno inibitorie, diffide od impedimenti come sopra notificati, nei confronti di ricevute relative a titoli nominativi, salvo l'esperimento, presso l'Amministrazione del debito pubblico, delle opposizioni nei casi e con le forme stabilite dal regolamento suddetto.

Art. 9.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei titoli provvisori e delle ricevute, rilasciati per la sottoscrizione ai buoni novennali 5%-1959, è consentita la procedura di ammortamento con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento generale sul debito pubblico.

La denuncia potrà essere fatta, per i titoli provvisori, dall'ex-possessore e, per le ricevute, dall'intestatario di esse, ovvero dai suoi rappresentanti ed aventi causa.

Essa sarà redatta su carta libera, con firma autenticata da notaio e con successiva legalizzazione, e presentata normalmente alla Sezione di tesoreria provinciale dalla quale i titoli o le ricevute siano stati rilasciati.

La Sezione di tesoreria provinciale, previo riscontro della regolarità e completezza degli elementi indicati nella denuncia, in base alle matrici in suo possesso, invierà la denuncia alla Direzione generale del debito pubblico, unitamente a copia delle matrici, per i successivi provvedimenti.

TITOLO II.

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5% 1959 ed operazioni su di essi.

Art. 10.

I buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1959, autorizzati con la legge 17 dicembre 1949, n. 905, del taglio unitario di lire cinquemila, la cui numerazione è valevole anche ai fini del sorteggio e della attribuzione dei premi, sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli previsti dal provvedimento di emissione, e da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente, impegnando un numero per ogni buono di taglio unitario.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria, indipendente dal loro importo, e recheranno l'indicazione delle serie e dei numeri d'iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano.

Con successivi decreti Ministeriali saranno stabiliti i modelli, le leggende e gli altri segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi.

Art. 11.

La consegna dei buoni definitivi al portatore verrà effettuata, dalla data che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, all'esibitore dei titoli provvisori al portatore ed all'intestatario dei titoli provvisori nominativi, nei tagli corrispondenti, presso la Sezione di tesoreria che ebbe ad emetterli e previa quietanza sulle rispettive distinte.

La consegna dei buoni definitivi nominativi sarà disposta a favore delle persone cui risultino intestate le ricevute di sottoscrizione, ovvero a favore dei loro rappresentanti ed aventi causa, giusta ordini da emettersi dall'Amministrazione del debito pubblico e da quietanzarsi a norma dell'art. 184 del regolamento generale sul debito pubblico.

La consegna dei buoni definitivi nei confronti di titoli provvisori ovvero di ricevute, per cui sia stata esperita la procedura di ammortamento, sarà eseguita esclusivamente in base ad autorizzazione scritta della Direzione generale del debito pubblico.

Art. 12.

E' consentita la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, di nuovi buoni al portatore, appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva, in altri buoni della stessa specie e serie di taglio maggiore.

E' parimenti consentita la divisione di titoli al portatore comprendenti più buoni, in altri di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni del Tesoro novennali 5%-1959, su domanda del titolare o dell'avente diritto, potranno essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona od ente, senz'altro limite, all'infuori di quello dipendente dal formato del titolo nominativo.

Le serie ed i numeri d'iscrizione dei buoni unitari, assegnati all'atto della emissione, rimarranno invariati nelle riunioni o divisioni sopra indicati, e potranno essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo che nelle domande di tali operazioni sia determinata l'assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Norme analoghe, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore, saranno osservate per il tramutamento al nome di buoni al portatore e per il tramutamento al portatore o per la traslazione dei buoni nominativi.

Art. 13.

Le cedole dei buoni novennali 5%-1959 al portatore saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 14.

Il sorteggio dei premi sui buoni novennali 5%-1959 sarà eseguito nel febbraio di ciascun anno, a far tempo dal 1951, dalla Commissione stabilita dal decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità che verranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

Il pagamento dei premi viene eseguito esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, su domanda in carta libera dell'interessato e deposito del titolo vincente.

TITOLO III

Spedizione dei titoli provvisori e definitivi e di quelli versati in sottoscrizione.

Art. 15.

I titoli provvisori, concernenti la emissione dei buoni del Tesoro novennali 5% 1959, nonchè i buoni definitivi saranno spediti in franchigia dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dal l'ufficio postale i relativi pieghi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

I pieghi contenenti titoli provvisori, ovvero buoni definitivi della emissione di cui sopra, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della Sezione di tesoreria provinciale alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico.

Qualora, invece, si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della Sezione di tesoreria ed il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i loro legittimi rappresentanti, si asterranno dal ritirare i pieghi e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio col capo di quest'ultimo, o di un suo legittimo rappresentante, all'apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in cinque esemplari, due dei quali, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro, e con particolareggiata relazione, saranno inviati alla Direzione generale del debito pubblico ed all'Istituto Poligrafico dello Stato, e gli altri tre saranno trattenuti dall'Ufficio provinciale del tesoro, dall'ufficio postale e dalla Sezione di tesoreria provinciale. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia e la Tesoreria darà, inoltre, notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato, delle manchevolezze riscontrate.

Art. 16.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, appena ricevuti i titoli provvisori di cui al precedente art. 15, apporranno, con inchiostro oleoso, il proprio bollo lineare nello apposito spazio del titolo e della matrice, nonchè il bollo tondo d'ufficio lungo la linea di stacco dei titoli dalla matrice.

Eseguiranno poi, a titolo di prima dotazione, e previo distacco delle matrici, che saranno da esse custodite, la consegna dei titoli provvisori, così completati, agli istituti ed enti consorziati per il collocamento del nuovo prestito, nel quantitativo che verrà indicato dalla Banca d'Italia, che presiede il Consorzio di collocamento.

Ulteriori consegne saranno effettuate, a titolo di parziale reintegrazione della scorta iniziale di titoli provvisori, nei confronti dei consorziati, che dimostrino di aver collocato almeno i due terzi della precedente dotazione.

In corrispondenza del capitale nominale dei titoli provvisori che di volta in volta i consorziati preleveranno dalla competente Sezione di tesoreria provinciale, sarà sottoscritta adeguata ricevuta di deposito.

Allo scopo di agevolare le sottoscrizioni, sarà consentito che la fornitura dei titoli provvisori avvenga mediante spedizione alle filiali della Banca d'Italia, con sede fuori del capoluogo di provincia, presso le quali potranno eseguire prelevamenti i consorziati che non abbiano rappresentanza del capoluogo di provincia. Per tale spedizione da eseguirsi dalle Sezioni di tesoreria, verranno osservate le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 17.

Alla confezione dei pieghi contenenti titoli provvisori, eventualmente da spedirsi ai termini dell'ultimo capoverso del precedente articolo, dovrà assistere il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei titoli da spedire, apporrà sulle linee di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo col sigillo della Sezione di tesoreria provinciale.

Verrà quindi redatto apposito verbale, in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla Sezione di tesoreria mittente, il secondo inviato con lo stesso piego al destinatario, e gli altri due ritirati dal rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro in giornata, all'Ufficio del registro, ove ha sede la filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 18.

Al ritiro, presso l'ufficio postale, di pieghi considerati nel precedente articolo 17, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, con l'intervento del titolare o del reggente dell'Ufficio del registro.

I pieghi esteriormente regolari saranno ritirati ed aperti nei locali della filiale destinataria, alla presenza del titolare o del reggente dell'Ufficio del registro, quale rappresentante governativo, e ne verrà fatta la ricognizione del contenuto.

Qualora, invece, i pieghi presentino traccia di manomissione nell'involucro o nei suggelli, oppure non corrispondano al peso indicato sui pieghi stessi, il destinatario si asterrà dal ritirarli, e, in contraddittorio col rappresentante dell'Amministrazione postale, e coll'intervento del titolare, o del reggente dell'Ufficio del registro, sarà provveduto all'apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Ove sia riscontrata qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei titoli provvisori contenuti nei pieghi, in conformità dei verbali di cui al precedente art. 17 si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in sei esemplari. Uno di essi sarà trattenuto dal destinatario, uno dall'ufficio postale e gli altri quattro dal rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale ne tratterrà uno e spedirà gli altri tre, in giornata, all'Ufficio provinciale del tesoro. Quest'ultimo curerà l'invio di uno di detti esemplari alla Direzione generale del debito pubblico, unitamente all'esemplare di verbale redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, dandone notizia telegraficamente alla Direzione generale del tesoro, e rimetterà altro esemplare alla Sezione di tesoreria provinciale, a cura della quale sarà provveduto ad informare l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trattenendo il terzo esemplare.

Art. 19.

Per le spedizioni di titoli provvisori da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e dalle filiali della Banca d'Italia ai consorziati periferici, che eventualmente occorresse effettuare, a norma dell'ultimo comma dell'art. 16, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Art. 20.

Gli enti consorziati, per i buoni del Tesoro poliennali al portatore accettati in sottoscrizione ed annullati in conformità di quanto prescritto col precedente art. 4, cureranno la consegna giornaliera, alla Sezione di tesoreria provinciale, di appositi elenchi descrittivi per specie di prestito dei buoni ricevuti, e verseranno in Tesoreria, di regola il quindici ed alla fine di ogni mese, i buoni stessi, accompagnati da riepilogo per taglio e per emissione, effettuando all'uopo, ove occorrano, le relative spedizioni in franchigia postale.

I buoni del Tesoro poliennali nominativi e quelli ordinari all'ordine od al portatore, ovvero le ricevute raccolte dai consorziati, saranno versati alla Sezione di tesoreria provinciale, senza annullamento, entro il quinto giorno dal ricevimento, accompagnandoli con elenchi descrittivi.

Art. 21.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, muniti delle rispettive contromatrici i buoni del Tesoro poliennali da esse rilasciati, e provveduto ad unire a tutti i buoni ordinari le corrispondenti contromatrici, comprenderanno le ricevute ed i titoli medesimi, accompagnati da elenchi descrittivi, in apposite contabilità mensili della sottoscrizione, da inviarsi alle competenti Amministrazioni centrali.

Renderanno altresì conto del movimento dei titoli provvisori, ritirando dai consorziati, entro venti giorni dalla chiusura della sottoscrizione, quelli non collocati.

Roma, addì 22 dicembre 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1949
Registro Tesoro n. 16, foglio n. 387. — GRIMALDI

(5127)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla restituzione del sopraprezzo zucchero di assegnazione della campagna 1946-47.

Coloro che, avendo a suo tempo ricevuto, in base ai piani di distribuzione, assegnazioni di zucchero della campagna 1946-47, hanno corrisposto alla Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero, con sede in Genova, il sovraprezzo di L. 4500 al q.le, di cui al punto 5 della disposizione n. 4 dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1947, n. 40, senza aver proceduto al ritiro del prodotto, possono richiederne la restituzione al Comitato di gestione della Cassa conguaglio sovraprezzo zucchero della campagna 1946-47 con sede in Roma, via Sallustiana n. 10, entro il 31 gennaio 1950.

(5103)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 13 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro numero 33 Interno, foglio n. 284, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catania, di un mutuo di L. 397.783.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5100)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Applicazione delle disposizioni dell'Annesso XV (A) n. 1, lett. C) e n. 2 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

L'Ambasciata di Gran Bretagna in Roma ha comunicato *che nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord* i cittadini italiani godono dei benefici corrispondenti a quelli di cui al n. 1, lett. *C*) e n. 2 dell'annesso XV (*A*) del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

In conseguenza, essendo da parte della Gran Bretagna assicurata a favore dei titolari italiani di diritti di brevetto, la reciprocità richiesta nella clausola del n. 4 dell'annesso predetto, diventano senza altro applicabili in Italia, ai cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le disposizioni di cui al n. 1 lettera *C*) e n. 2 dell'Annesso XV (*A*) del Trattato di pace.

(5089)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927 n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(4891)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a dodici posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per esame a dodici posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto Ministeriale 12 aprile 1949, avranno luogo in Roma, via Giulia, 52, nei giorni 23, 24, 25 e 26 gennaio 1950, alle ore 8.

(5090)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

***Risultati della specializzazione in agronomia del concorso* interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) indetto con decreto Ministeriale 18 aprile 1948.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1948, registro n. 12, foglio n. 68, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame, e che otto degli stessi posti sono stati assegnati alla specializzazione in agronomia;

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1949, registrato alla *Corte dei conti il 9 giugno 1949, registro n. 18, foglio n. 334*, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso, ivi compresa quella della specializzazione in agronomia;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1949 con il quale è stato fissato il diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in agronomia;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice per la specializzazione in agronomia e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 11 del bando del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa agli otto posti della specializzazione in agronomia del concorso interno per titoli e per esami a sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto, col decreto citato nelle premesse, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057:

1. Dall'Aglio Ferruccio . . . punti 23,50 su 30
2. Zoppi Sinibaldo . . . » 21,50 »
3. Morra di Lavriano Emanuele . . . » 20 — »
4. Rossi Giuseppe . . » 19,50 »
5. Pieri Giuseppe . . . . . » 19,25 »
6. Tullio Vincenzo . . . . . . » 19 — »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori degli otto posti di detta specializzazione, due dei quali rimangono scoperti, i signori:

1. Dall'Aglio Ferruccio
2. Zoppi Sinibaldo
3. Morra Di Lavriano Emanuele
4. Rossi Giuseppe
5. Pieri Giuseppe
6. Tullio Vincenzo

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dti conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 34, foglio n. 292. — GIORDANO

(5052)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati della specializzazione in selvicoltura del concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) indetto con decreto Ministeriale 18 aprile 1948.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1948, registro n. 12, foglio n. 68, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame, e che degli stessi posti uno è stato assegnato alla specializzazione in selvicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1949, registro n. 18, foglio n. 334, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso, ivi compresa quella della specializzazione in selvicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1949 che approva il diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in selvicoltura, diario notificato personalmente all'ufficio candidato alla specializzazione stessa;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice per la specializzazione in selvicoltura, dai quali risulta che, nonostante la regolare notificazione del diario delle prove di esame, l'unico candidato, non si è presentato a sostenerle;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 11 del bando del concorso;

Decreta:

Il posto della specializzazione in selvicoltura del concorso a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) bandito col decreto citato nelle premesse, rimane scoperto, essendo andati deserti gli esami di concorso indetti per ricoprire il posto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 38, foglio n. 335. — GIORDANO

(5053)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto Prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Zanella Emilio, 7° in graduatoria, vincitore della condotta medica consorziale di Albizzate-Solbiate Arno e Monte è decaduto dalla nomina per quella sede non avendovi assunto servizio entro il termine assegnatogli;

Dato atto che il dott. Vito Vitalone (24° in graduatoria) e il dott. Oliviero Bresciani (26° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa sede e che pertanto detta condotta si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Mario Renato Daolio (32° in graduatoria), ha dichiarato la propria accettazione per la condotta di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mario Renato Daolio è assegnato alla condotta medica consorziale di Albizzate-Solbiate Arno e Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo consorzio.

Varese, addì 25 novembre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(4897)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a medico condotto per i posti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947, bandito con il decreto 30 giugno 1947, n. 10082 Div. San.;

Riscontrata regolare la procedura seguita dalla Commissione per l'effettuazione del concorso;

Visto il regolamento sui concorsi per sanitari condotti dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso sopra indicato:

1. Zuppante Massimo di Delfino	punti	122,75/150
2. Palagi Alfredo di Vittorio	»	122 —/150
3. Amoroso Gaetano di Michele	»	121 —/150
4. Bombardieri Nicolò di Giuseppe	»	120,25/150
5. Barbarulo Angelo di Ilarione	»	119,50/150
6. Patrizi Mario di Alfredo	»	118,75/150
7. Giampietri Leoni Manlio di Cesare	»	115,50/150
8. Bevilacqua Michelangelo fu Stefano	»	114,50/150
9. Morisani Romeo fu Giuseppe	»	113,75/150
10. Di Donato Donato fu Francesco	»	113,25/150
11. Pepe Nicola fu Achille	»	113,25/150
12. Apuzzo Pietro di Antonio	»	112,25/150
13. Brutti Alberto fu Rodolfo	»	111,75/150
14. Frattini Giuseppe fu Ernesto	»	111,75/150
15. De Maria Vincenzo fu Domenico	»	111,25/150
16. Evangelista Crescenzo di Angelo	»	111 —/150
17. Potestio Domenico di Francesco	»	109,75/150
18. Papa Francesco di Giuseppe	»	107,75/150
19. Mangione Vicio fu Vincenzo	»	107,50/150
20. Zappia Rosario di Francesco	»	105,25/150
21. Miceli Carmine di Francesco	»	105 —/150

22. Micallef Francesco fu Michele punti 104,75/150
23. Franzè Francesco di Angelo » 104,50/150
24. Rosatini Paolo fu Felice » 99 —/150
25. Cocucci Leonardo di Domenico » 95,50/150
26. Di Penta Luciano di Nicola » 95 —/150
27. Gradoli Enzo di Vittorio » 94 —/150
28. Felici Flavio di Giuseppe » 90,50/150
29. Massetti Roberto di Roberto A. » 90,50/150
30. Di Guglielmo Francesco di Nicola » 89,50/150
31. Galeotti Paolo di Ulderico » 88,75/150
32. Filippini Raimondo Giovanni fu Felice » 87,75/150
33. Egidi Italo fu Gustavo » 85,75/150
34. Curti Giovanni di Partenio » 84,75/150
35. Tondo Mario fu Francesco » 84,25/150
36. Giordano Saverio fu Diego » 83,50/150
37. Belloni Cesare fu Luigi » 82 —/150
38. Bartoli Edgardo di Alessandro » 80,50/150
39. Vignolo Giulio fu Edoardo » 79,75/150
40. D'Anna Vincenzo fu Mauro » 79,50/150
41. Cagnone Umberto fu Giov. Battista » 79,25/150
42. Feliziani Vincenzo fu Francesco » 79 —/150
43. Ciuffetti Girolamo di Giovanni » 78 —/150
44. Gammarota Francesco fu Cesidio » 77,25/150
45. Faldini Giorgio di Roberto » 77 —/150
46. Rossini Pietro di Terenziano » 75,25/150
47. Magni Alvaro di Carlo » 74,50/150
48. Botarelli Giuseppe di Nazzareno » 73,25/150
49. Di Biagi Raul di Ruggero » 73 —/150
50. Verzaro Giuseppe di Filippo » 73 —/150
51. Ernandes Andrea di Giacomo » 72 —/150
52. Gammarota Fernando fu Cesidio » 71,50/150
53. Andreani Ulisse di Nicola » 71 —/150
54. Chimienti Filippo di Antonio » 71 —/150
55. Valentini Alessandro fu Benedetto » 70,75/150
56. Paolucci Guerriero di Antonio » 69,75/150
57. Pinelli Guido fu Antonio » 69,75/150
58. Biondolillo Lucio di Francesco » 60 —/150

Viterbo, addì 7 dicembre 1949

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 10082 Div. San., in data 3 dicembre 1949, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1947, indetto con decreto Prefettizio 30 agosto 1947, n. 10082;

Viste le domande dei concorrenti e le sedi dagli stessi in dette domande espressamente indicate in ordine di preferenza;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari condotti, regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti elencati in ordine di graduatoria sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi segnate

1. Zuppante Massimo: Orte, condotta di Orte scalo.
2. Polagi Alfredo: Montefiascone, 2ª condotta.
3. Amoroso Gaetano: Bolsena, condotta unica.
4. Bombardieri Nicolò: Viterbo, condotta di San Martino al Cimino.
5. Barbarulo Angelo: Viterbo, condotta di Grotte Santo Stefano.
6. Patrizi Mario: Vetralla, condotta di Cura.
7. Giampietri Leoni Manlio: Ronciglione, 2ª condotta.
8. Bevilacqua Michelangelo: Civitacastellana, 2ª condotta.
9. Morisani Romeo: Vignanello, condotta unica.
10. Di Donato Donato: Ronciglione, 1ª condotta.
11. Apuzzo Pietro: Vitorchiano, condotta unica.
12. Brutti Alberto: Montalto di Castro, 1ª condotta.
13. Frattini Giuseppe: Caprarola, 2ª condotta.
14. De Maria Vincenzo: Vallerano, condotta unica.
15. Evangelista Crescenzo: Bieda, condotta unica.
16. Potestio Domenico: Veiano, condotta unica.
17. Papa Francesco: Bagnoregio, 2ª condotta.
18. Mangione Vicio: Orte, condotta di Bassano in Teverina.
19. Zappia Rosario: Corchiano, condotta unica.
20. Miceli Carmine: Grotte di Castro, 2ª condotta.
21. Franzè Francesco: Civitella d'Agliano, condotta unica.
22. Rosatini Paolo: Castiglione in Teverina, 1ª condotta.
23. Cocucci Leonardo: Castiglione in Teverina, 2ª condotta.
24. Di Penta Luciano: Montalto di Castro, 2ª condotta.
25. Gradoli Enzo: Acquapendente, condotta di Torre Alfina.
26. Filippini Raimondo Giovanni, Oriolo Romano, condotta unica.
27. Egidi Italo: Monterosi, condotta unica.
28. Curti Giovanni: Acquapendente, condotta di Trevinano.
29. Belloni Cesare: Cellere, condotta unica.
30. Bartoli Edgardo: Bassanello, condotta unica.
31. Vignolo Giulio: Tessennano, condotta unica.
32. Di Biagi Raul: Latera, condotta unica.

I concorrenti Pepe Nicola, Micallef Francesco, Felici Flavio, Massetti Roberto, Di Guglielmo Francesco, Galeotti Paolo, non essendo classificati fra i primi trentadue idonei, non hanno ottenuto la condotta perchè le sedi da essi richieste sono state assegnate a concorrenti che li hanno preceduti nella graduatoria di merito. Per analogo motivo non hanno ottenuto la condotta i concorrenti Tondo Mario, Giordano Saverio, D'Anna Vincenzo, Cagnone Umberto, Feliziani Vincenzo, Ciuffetti Girolamo, Gammarota Francesco, Faldini Giorgio, Rossini Pietro, Magni Alvaro e Botarelli Giuseppe, pur avendo preceduto nella graduatoria il concorrente Di Biagi Raul classificato 49°.

Viterbo, addì 7 dicembre 1949

Il Prefetto

(4985)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 15788, Div. III M., in data 20 giugno 1947, con il quale veniva bandito un concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova alla data del 30 giugno 1946;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche concorrenti risultate idonee nel concorso di cui nelle premesse:

1. Frigo Anna in Cecchinato punti 122,55/150
2. Weiss Renata in Marchiori » 109,50/150
3. Bizzotto Giuseppina in Toniolo » 102,14/150
4. Ferrari Emilia in Margola » 101,92/150
5. Todesco Giovanna » 100,10/150
6. Borgato Giuseppina in Dazzo » 96,10/150
7. Zerbinato Ellde » 95,48/150
8. Barausse Cecilia in Fabris » 95,30/150
9. Giannone Elena in Sellito » 94,27/150
10. Salvador Maria in Capuzzo » 93,89/150
11. Sadocco Adelina » 92,66/150
12. Tintori Giulia » 92,54/150
13. Minghini Luigia » 90,65/150
14. Tossani Angela in Manarì » 88,84/150
15. Biolo Mercedes in Galante » 88,79/150
16. Ventura Ferrarina in Corsini » 86,79/150
17. Crescente Maria in Quaggia » 86,65/150
18. Pevarello Sigrid » 86,11/150
19. Donello Lina in Fasolo » 86,05/150
20. Cogo Adele » 85,92/150
21. Zorzo Irma in Caon » 85,49/150
22. Moscato Giovanna in Pagani » 84,38/150
23. Fantinato Angela in Gonzaga » 82,50/150
24. Polato Maria in Roda » 82,22/150
25. Pastore Teresa in Pulze » 82 —/150
26. Baretta Dosolina » 81,99/150
27. Marchetti Teresa in Penazzo » 81,97/150
28. Anzil Ada in De Gaspari » 81,76/150
29. Nicetto Maria in Mazzetto » 81,65/150
30. Navelli Diana » 81,48/150
31. Trivellato Dorica in Lazzaretto » 81,29/150
32. Benincà Clara in Micheletto » 80,77/150
33. Dal Santo Carmelitana in Gambato » 80,65/150
34. De Lissandri Gina in Sanavio » 80,06/150

35. Manfrin Ermida in Patander	punti	78,92/150
36. Garato Amelia in Camporese	»	78,33/150
37. Padovan Natalia in Griggio	»	77,43/150
38. Riello Giulietta in Tonin	»	76,83/150
39. Nettani Antonietta	»	76,81/150
40. Muraro Dosolina in Buozzo	»	76,32/150
41. Gambalunga Ester	»	75,29/150
42. Colpo Albina	»	74,48/150
43. Pallaro Gina	»	74,32/150
44. Toninello Giuseppina in Andreazza	»	74,20/150
45. De Marchi Riccardina	»	74,16/150
46. Bergamin Giuseppina in Volpato	»	73,84/150
47. Rosa Adele in Meneghello	»	73,82/150
48. Marcolongo Ester	»	72,53/150
49. Businaro Olivia	»	72,48/150
50. Artusi Eleonora in Socche	»	71,36/150
51. Bertolin Maria	»	71,27/150
52. Pavanello Livia in Miazzo	»	71,03/150
53. Zanellato Zorile	»	69,23/150
54. Agostinetti Maria	»	68,90/150
55. Patella Alessandra in Brasolin	»	68,81/150
56. Biscuola Florina in Varnier	»	68,61/150
57. Benucci Rosa	»	68,25/150
58. Businaro Elsa	»	67,75/150
59. Rivaroli Ines	»	66,68/150
60. Berti Gioconda in Marchiorello	»	66,58/150
61. Rebecca Carmela	»	66,50/150
62. Gattolin Anita	»	66,16/150
63. Tomiazzo Amelia in Miolo	»	65,83/150
64. Castellin Eleonora in Ferrarese	»	65,82/150
65. Favaro Cristina in Brugin	»	65,72/150
66. Michelin Maria	»	64,27/150
67. Gallo Elena	»	63,62/150
68. Ramina Luigia in Brugnaro	»	61,97/150
69. Belluzzo Maria	»	61,68/150
70. Battilana Vittoria in Fiumicetti	»	61,56/150
71. Biscuola Ofelia	»	60,83/150
72. Fratucello Agnese	»	60,70/150
73. Cognolato Emma in Forin	»	60,16/150
74. Paccagnella Margherita in Cattelan	»	59,83/150
75. Rosin Clotilde in Briata	»	59,33/150
76. Caretta Edvide in Tessari	»	59,24/150
77. Limena Maria	»	59,17/150
78. Valerio Rita in Volpin	»	57,83/150
79. Maccagnan Maria in Trivellato	»	54,80/150

Padova, addì 5 dicembre 1949

Il prefetto: MANNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 15788 - Div. III M., in data 20 giugno 1947, con il quale veniva bandito un concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova alla data del 30 giugno 1946;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria delle concorrenti approvata con odierno decreto prefettizio pari numero;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascuna concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche vengono dichiarate vincitrici del concorso di cui nelle premesse e designate alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1. Frigo Anna fu Angelo in Cecchinato, con recapito a Cartura, vincitrice della condotta di Vigodarzere.

2. Weiss Renata fu Carlo in Marchiori, con recapito presso Gatto Amelia, via Roma n. 21 San Martino di Lupari (Padova), vincitrice della condotta di Vigonza, 1° reparto.

3. Bizzotto Giuseppina di Felice in Toniolo, con recapito a Massanzago (Padova) via Roma n. 4, vincitrice della condotta di Cittadella, 3° reparto, Santa Croce Bigolina.

4. Ferrari Emilia di Egidio in Margola, con recapito a Campodoro (Padova), vincitrice della condotta di Conselve.

5. Todesco Giovanna fu Luigi, con recapito a Masi (Padova), via Roma n. 6, vincitrice della condotta di Selvazzano Dentro.

6. Borgato Giuseppina fu Pietro in Dazzo, con recapito a Vescovana (Padova), via Matteotti n. 26, vincitrice della condotta di Este, 2° reparto.

7. Zerbinato Elide di Attilio, con recapito a Catenanuova (Enna), vincitrice della condotta di Piacenza d'Adige.

8. Barausse Cecilia di Luigi in Fabris, con recapito a Caltrano (Vicenza), via Roma n. 15, vincitrice della condotta di Piazzola sul Brenta, 2° reparto.

9. Giannone Elena fu Luigi in Sellito, con recapito a Guarda Veneta (Rovigo), via Mezzo n. 7, vincitrice della condotta di Villa Estense.

10. Salvador Maria fu Emilio in Capuzzo, con recapito a Sernaglia della Battaglia (Treviso), vincitrice della condotta di Grantorto.

11. Sadocco Adelfina fu Isidoro, con recapito a Rocca Sinibalda Centro (Rieti), vincitrice della condotta di Brugine.

12. Tintori Giulia di Carlo, con recapito presso la Maternità provinciale, via Moschini n. 11, Verona, vincitrice della condotta di Villa del Conte.

13. Minghini Luigia fu Attilio, con recapito a Padova, via Monte Suello n. 8, vincitrice della condotta di Casalse-Rugo.

14. Tossani Angela fu Stefano in Manari, con recapito a Fusignano (Ravenna), via Emaldi n. 17, vincitrice della condotta di Stanghella.

15. Biolo Mercedes fu Livia in Galante, con recapito a Padova, strada Cà Stimabile n. 17, San Lazzaro, vincitrice della condotta di Saccolongo.

16. Ventura Ferrarina fu Egidio in Corsini, con recapito a Stra (Venezia), via Dietro Chiesa n. 17, vincitrice della condotta di Candiana.

17. Crescente Maria di Giovanni in Quaggia, con recapito a Casalserugo (Padova), via Umberto I, vincitrice della condotta di Vighizzolo d'Este.

Padova, addì 5 dicembre 1949

Il prefetto: MANNO

(4984)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.